



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 6/15

1) Trabattello, come sceglierlo e utilizzarlo in sicurezza – Guida INAIL

Il trabattello come noto, viene utilizzato in molteplici attività svolte nei cantieri temporanei o mobili quando vi è la necessità di spostarsi rapidamente all'interno del luogo di lavoro ed operare ad altezze non particolarmente elevate.

Il trabattello, o ponte su ruote a torre, è un ponteggio mobile costituito da elementi prefabbricati (tubi metallici e tavole); presenta uno o più impalcati collocati a quote differenti, detti ponti e sottoponti. L'accesso ai piani di lavoro avviene dall'interno per mezzo di apposite scale.

Il trabattello è prevalentemente usato per eseguire lavori di manutenzione e finitura (imbiancatura, intonacatura, ecc) all'interno degli ambienti.

Il trabattello trova comunque largo impiego:

- nelle lavorazioni nelle quali ci sia la necessità di operare in altezza
- nei lavori in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile).

I rischi più rilevanti a cui si espone un lavoratore che lavora sul trabattello sono la caduta dall'alto e il ribaltamento dell'attrezzatura (ribaltamento dovuto a inadeguato ancoraggio o al mancato blocco delle ruote).

La guida INAIL : contenuti.

L'Inail ha pubblicato una nuova guida sulla sicurezza nell'uso del trabattello, rivolta principalmente a chi svolge attività lavorative nei cantieri mobili e temporanei. La guida è denominata "Trabattelli" e fa parte della collana dei quaderni tecnici Inail e ha l'obiettivo di accrescere il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo utili e pratiche indicazioni (con riferimento a leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida) in merito alla prevenzione del rischio di caduta dall'alto durante l'utilizzo del trabattello.

La nuova guida Inail fornisce un supporto al datore di lavoro e agli addetti all'utilizzo, dalla scelta fino alla manutenzione dei trabattelli.

In particolare nella guida vengono analizzati:

- a. i documenti di riferimento
- b. la definizione di trabattelli
- c. la destinazione d'uso
la classificazione in base alle classi di carico, al tipo di accesso agli impalcati, alle condizioni di utilizzo
- d. la marcatura 14
- e. le indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l'uso e lo smontaggio e manutenzione.

Il datore di lavoro dovrebbe scegliere il trabattello più idoneo in base alla tipologia dei lavori da eseguire ed alle sollecitazioni prevedibili, tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

- 1) dimensioni dell'impalcato
- 2) altezza massima in base alla presenza o all'assenza di vento
- 3) classe di carico
- 4) tipo di accesso agli impalcati: scala a rampa, scala a gradini, scala a pioli inclinata, scala a pioli verticale
- 5) carichi orizzontali e verticali che possono contribuire a rovesciarlo
- 6) condizioni del terreno
- 7) uso di stabilizzatori, sporgenze esterne e/o zavorre
- 8) necessità di ancoraggi

2) Pc, tablet, cellulari usati per lavorare, previo accordo sindacale, nota Ministero

La norma sugli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo contenuta nello schema di decreto attuativo del Jobs Act (Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità Titolo II – Capo I – art.23), approvato l'11 giugno 2015, adegua alle nuove tecnologie, la normativa (art. 4) dello Statuto dei lavoratori del 1970.

Lo afferma il Ministero del lavoro, in una nota del 18 giugno 2015.

La norma fa chiarezza:

- sul concetto di "strumenti di controllo a distanza";
- sui limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi strumenti, in linea con le indicazioni del Garante della Privacy rese anche con le linee guida del 2007 (sull'utilizzo della posta elettronica e di internet).

Gli strumenti di controllo a distanza, dai quali derivi anche la possibilità di controllo dei lavoratori, possono essere installati esclusivamente:

- a) per esigenze organizzative e produttive
- b) per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
- c) esclusivamente previo accordo sindacale o, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o del Ministero.

Così anche lo Statuto del 1970. In più, la modifica dell' art. 4 operata dal decreto attuativo, chiarisce che non possono essere considerati "strumenti di controllo a distanza" gli attrezzi di lavoro* assegnati al lavoratore come pc, tablet e cellulari. Cosicché, non è obbligatorio il previo accordo sindacale per la consegna di tali strumenti di lavoro.

Qualora, peraltro, lo strumento venga modificato** , non serve più solo al lavoratore per rendere la prestazione ma diventa strumento del datore di lavoro per controllare la prestazione del lavoratore. E allora sì che per le modifiche serve il previo accordo sindacale, perché ricorre una delle situazioni "di particolari esigenze".

Nella nota del Ministero si ricorda che con il nuovo art. 4 dello Statuto 1970 "non si autorizza nessun controllo a distanza" ma "si chiariscono solo le modalità per l'utilizzo degli strumenti tecnologici impiegati per la prestazione lavorativa ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti con questi strumenti".

Anzi, continua il Ministero:

- 1."si rafforzano e si tutelano ancor meglio (i lavoratori, Ndr) ...imponendo che al lavoratore venga data adeguata informazione circa l'esistenza e le modalità d'uso delle apparecchiature di controllo";
- 2.si impone che "venga data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità di effettuazione dei controlli"***. In caso di mancato rispetto delle disposizioni "i dati raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno a fini disciplinari".

* Vengono definiti "strumenti che vengono assegnati al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa".

** Ad esempio, con l'aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio...

*** Che, comunque, non potranno mai avvenire in contrasto con quanto previsto dal Codice privacy.

Fonte : www.quotidianosicurezza.it vedi all.sic.2

3) Sicurezza sul lavoro, chi è responsabile in caso di subappalto?

Cassazione: l'appaltatore deve sempre vigilare sul rispetto degli adempimenti tranne se il subappalto si svolge in totale autonomia In caso di subappalto come funziona la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro? Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 22032/2015.

Sicurezza sul lavoro, chi è responsabile in caso di subappalto?

I giudici hanno spiegato che l'appaltatore non è responsabile solo nel caso in cui il soggetto che effettua i lavori in subappalto agisca in totale autonomia.

In generale, la Corte ha spiegato che la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle verifiche sul corretto adempimento degli obblighi di sicurezza.

Obblighi di sicurezza

Il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi.

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.

Controlli

Sia il committente sia il coordinatore hanno quindi un obbligo di vigilanza che però non presuppone la presenza continua in cantiere. Si tratta, come si legge nella sentenza, di "alta vigilanza".

L'obbligo di effettuare i controlli dovuti viene meno solo se le lavorazioni affidate ad un'altra impresa sono svolte in totale autonomia organizzativa e dirigenziale. Cioè quando l'impresa che cede una parte dei lavori non può in nessun modo interferire nella loro realizzazione.

Aggiornamenti

Rischio-RUMORE: il software con la Banca Dati INAIL-CFS

Disponibile per il download gratuito sul sito www.acca.it il nuovo software ACCA Rischio-RUMORE con la banca dati per la valutazione dei rischi per i lavoratori esposti al rumore nell'ambito delle quotidiane attività lavorative in cantiere.

Il software Rischio-RUMORE compila automaticamente il Rapporto di valutazione previsto dal Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

La valutazione preventiva del rischio rumore è basata sulle oltre 200 schede di emissione della Banca Dati Rumore realizzata da INAIL, CFS e ASL di Avellino nell'ambito del progetto di ricerca "Abbassiamo il rumore nei cantieri edili".

Il software visualizza ed esporta le singole schede di emissione sonora della Banca Dati Rumore in formato PDF e genera in automatico il Rapporto di valutazione del rumore completo di tutti i risultati di calcolo e verifiche in formato RTF.

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore e l'attenuazione dei dispositivi sono conformi alla normativa tecnica nazionale UNI EN ISO 9612:2011 e UNI EN 458:2005.

La Banca Dati Rumore INAIL e CFS

La Banca Dati Rumore, frutto della collaborazione tra INAIL, CFS e ASL di Avellino, contiene oltre 200 schede di emissione sonora di macchine e attrezzature ed è frutto di una campagna di misurazione che ha riguardato 219 tra macchine e attrezzature, per un totale di 1238 misurazioni.

Le Schede di emissione sonora della Banca Dati Rumore riportano i dati principali della macchina, i dati ed i grafici dei livelli sonori equivalenti, di picco e di potenza e un grafico con la Time History del livello misurato e il range dei valori per l'individuazione dei dispositivi di protezione individuale idonei ai sensi della norma UNI EN 458:2005.

Per ciascuna macchina o attrezzatura è stata determinata la potenza sonora (secondo la norma UNI EN ISO 3744:2010) e sono stati misurati i livelli di pressione sonora (secondo la norma UNI EN ISO 9612:2011) con tutti i parametri necessari per eseguire una corretta valutazione preventiva del rischio.

Fonte: www.acca.it

Gli architetti possono occuparsi di prevenzione e sicurezza sul lavoro

Tar Sicilia: illegittimo un bando che prevedeva come requisito la sola laurea in ingegneria.

Rientra tra le competenze specifiche degli architetti il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

A confermarlo l'ordinanza 331/2015 del Tar Sicilia che ha accolto il ricorso degli architetti nei confronti di un'azienda sanitaria provinciale che aveva escluso la categoria in un bando pubblico "per la formazione di una graduatoria da utilizzare per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato presso il servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro".

Nel bando infatti era richiesto tra i requisiti d'ammissione solo la laurea in ingegneria vecchio ordinamento o laurea specialistica.

I giudici amministrativi hanno però affermato che "appare assistito dal prescritto fumus di fondatezza il motivo di ricorso relativo al bando per 'il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro', in quanto quest'ultimo è certamente rientrante tra le competenze specifiche degli architetti".

Il Tar però non è riuscito ad esprimersi sull'esclusione della categoria degli architetti dall'incarico di 'dirigente ingegnere' (sempre nello stesso bando di concorso), in quanto per il ruolo professionale del dirigente ingegnere "non è prevista nel bando nessuna specifica indicazione delle concrete mansioni da esercitare, sicché non è possibile stabilire a priori se gli incarichi conferibili rientrino o meno nella competenza degli architetti".

Fonte: www.edilportale.com

In cantiere anche senza tessera di riconoscimento

Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al decreto attuativo del Jobs Act: nel testo anche semplificazione degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro.

Alleggerimento delle sanzioni contro il lavoro nero e semplificazione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro. Sono alcuni dei contenuti presenti nella bozza di decreto attuativo del Jobs Act, approvato all'ultimo Consiglio dei Ministri.

Lavoro regolare

Nei cantieri edili verrà meno l'obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il decreto prevede la modifica della maxisanzione per il lavoro nero con l'introduzione degli importi sanzionatori per fasce e non legati alla singola giornata di lavoro irregolare. Le violazioni accertate potranno essere sanate a condizione che si mantenga al lavoro il personale precedentemente irregolare.

Le imprese scoperte ad impiegare personale in nero non subiranno la sospensione dell'attività.

Il documento ha suscitato le proteste del sindacato Fillea Cgil. Secondo il segretario generale, Walter Schiavella, si tratta di una spinta deregolativa e di un indebolimento di controlli in un momento di assoluta emergenza.

Fonte: www.edilportale.com

Compiti del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro potrà svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione degli incendi ed evacuazione anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.

La bozza di decreto prevede che l'Inail metta a disposizione al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Istituto attiverà sul proprio sito web un servizio che migliorerà l'acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo.

Sarà a carico dell'Inail e non del datore di lavoro anche l'invio all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

Non ci sarà più l'obbligo di tenuta del registro infortuni. La misura anticipa l'istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Saranno snellite le procedure di designazione dei membri del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Verranno inoltre ridotti i componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Fonte: www.edilportale.com

Pubblicato da SUVA il Vademecum "Nove regole vitali per l'utilizzo di carrelli elevatori" sulle regole vitali di sicurezza per l'utilizzo di carrelli elevatori.

Si allega il valido documento per attività mirata di formazione e informazione.

Fonte: www.cnaiform.it – [vedi all.sic.3](#)

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò. Chiuso in data 20/06/2015